

COMUNE DI GAMBOLO'
(Provincia di Pavia)

PARERE DEL REVISORE UNICO

OGGETTO: parere del Revisore Unico dei Conti sulla proposta di delibera di C.C. n.65 relativa alla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art.20 D.Lgs.n.175/2016 detenute dal Comune di Gambolò alla data del 31/12/2020.

Il sottoscritto Dott. Alberto Scotti, in qualità di Revisore Unico del Comune Gambolò (Pv) nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n .27 del 12/05/2021, esecutiva ai sensi di quanto previsto dall'art.239 - comma 1 lett b) del d.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la richiesta di parere in oggetto il Revisore ha preso contatto con il responsabile del servizio del Comune e ha proceduto a richiedere la trasmissione di ogni documento utile per la redazione del parere in oggetto. Il presente parere è stato redatto presso lo studio del Revisore. Resta inteso che per quanto non è stato possibile controllare e/o verificare o trasmettere sarà posticipato in una fase successiva alla fine dell'emergenza;

PREMESSO

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, che si avvia a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017" (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Secondo la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017) la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si rende necessario procedere, entro il 31/12/2021, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19/8/2016, n. 175 e ss.mm., avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Visti- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e ss.mm., tra cui, in particolare:

- l'art. 4, comma 1. "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

- l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"

- l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche dovevano effettuare, entro il 30/09/2017, una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che, non rispondendo ai criteri di cui all'art. 20, comma 2., dovevano essere alienate; per gli enti locali, tale provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;

- l'art. 26, comma 11. "Altre disposizioni transitorie", il quale prevede che "... salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017

CONSIDERATO

-che nella relazione tecnica allegata sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate dal Comune;

-che con delibera del C.C. n. 45 del 31/12/2020 l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione periodica delle partecipazioni alla data del 31/12/2019, e deliberata la dismissione a mezzo di alienazione e/o liquidazione delle azioni detenute nella società C.L.I.R. S.p.a., in quanto partecipazioni non più ritenute strategiche;

-che con delibera di C.C. n.18 del 24/03/2021 l'ente ha provveduto a deliberare lo scioglimento della società C.L.I.R. S.p.a;

-che in data 09/06/2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società C.L.I.R. S.p.a;

-che dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione ad eccezione della società C.L.I.L. S.p.a;

-che dall'analisi delle situazioni finanziarie di tali società, non emergono necessità di ulteriori razionalizzazioni o aggregazione ad eccezione della società C.L.I.R. S.p.a in liquidazione ;

-Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L -D.Lgs.267/2000;

Tutto Ciò Premesso

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipate con riferimento al 31 dicembre 2020, la coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016 prendendo atto che dalla ricognizione emerge la messa in liquidazione della società C.L.I.R. S.p.a .

Gambolò lì 15 dicembre 2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Alberto Scotti